



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Servizio Personale Docente – Settore II

Decreto n. 426

IL RETTORE

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare le disposizioni in materia di procedura generale e di trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il D.L. 21.4.1995, n. 120, convertito con modificazioni in Legge 21.6.1995, n. 236, e in particolare l'art. 9, concernente i termini per la riacquiescenza;

Vista la Legge 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa;

Vista la Legge 27.12.1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e, in particolare, l'art. 51, comma 4;

Vista la Legge 3.7.1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Vista la Legge 12.03.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista la Legge 19.10.1999, n. 370, concernente disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il D.P.R. 23.3.2000, n. 117, con il quale è emanato il Regolamento per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori;

Visto il D. M. 4.10.2000, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il D. Leg.vo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D. Leg.vo 30.6.2003, n. 196, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da parte delle Università, di programmi triennali del fabbisogno del personale;

Visto il D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito con modificazioni in Legge 31.3.2005, n. 43, e, in particolare, l'art. 1 ter, che dispone in materia di programmazione triennale;

Vista la Legge 4.11.2005, n. 230, recante disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;

Visto il D.Leg.vo 6.4.2006, n. 164, e successive modificazioni, relativo al riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari;

Visto il D.Leg.vo 11.4.2006, n.198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246;

Vista la nota prot. n. Gab 6093/644/2.4/07 del 30.3.2007 con la quale l'Ufficio legislativo del MiUR esprime il parere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23 del Decreto Legge 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4.8.2006, n. 248, gli atti delle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi della legge n. 210/1998 non sono soggetti al parere di legittimità del C.U.N., a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'art. 14, comma 4, del D.Leg.vo n. 164/2006;

Visto il D.P.C.M. 27.4.2007, concernente il trattamento economico del personale docente;

Visti i DD.MM. 3.7.2007, n. 362, e 18.10.2007, n. 506, relativi alla programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 3 del 4.1.1995 e successive modificazioni;

Visto il D.R. n. 198 dell'11.7.2001, con il quale è emanato il "Regolamento in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali"

Visto il D.R. n. 165 del 12.4.2006, con il quale è emanato il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.leg.vo n.196/2003";

Visto il D.R. n. 460 del 30.11.2006 con il quale è emanato il "Regolamento in materia di chiamate di professori di ruolo, idonei in procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210";

Viste le deliberazioni in data 5 e 20.12.2005, 22 e 31.5.2006, con le quali gli Organi di Governo definiscono le regole di comportamento per il reclutamento del personale docente;

Vista la motivata deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione in data 11.03.2008, nonché le esigenze didattico-scientifiche evidenziate nella stessa, volte all'attivazione di n. 1 posto di Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA - con finanziamento erogato da Ente esterno;

Viste le deliberazioni in data 17.3.2008 e 14.4.2008 con le quali gli Organi di Governo approvano l'attivazione del posto sopra indicato;

Visto l'atto notarile in data 17.6.2008 con il quale l'Ente esterno finanzia il posto in questione, denominato "Cattedra Armando Magliotto di Storia Contemporanea";

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo derivante dalle deliberazioni degli Organi di Governo sopra citate;

Visto il D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni il Legge 28.2.2008, n. 31 e in particolare l'art. 12, comma 2, il quale dispone che fino al 31.12.2008 continuano ad applicarsi, relativamente al reclutamento dei Professori universitari di prima e seconda fascia, le disposizioni della legge n. 210/1998 e del D.P.R. N. 117/2000 citati in premessa, per i bandi indetti entro il 30.6.2008;

Viste le risultanze della procedura informatizzata PROPER in merito alla verifica del rapporto tra assegni fissi e FFO nell'esercizio finanziario 2007, di cui alla nota del MiUR prot. n. 686 del 21.4.2008;

Assicurato il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27.12.1997, n. 449, determinati, per ultimo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28.2.2008 n. 31;

Vista la nota del MIUR, prot. n. 920 del 20.3.2008;

D E C R E T A

Art. 1

Numero dei posti

1. E' indetta n. **1 procedura** di valutazione comparativa, (di seguito indicata con il termine "procedura"), per la copertura di n. **1 posto** di Professore ordinario presso l'Università degli Studi di Genova per **la Facoltà di Scienze della Formazione e per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA**. Nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, sono indicati la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della Facoltà, il programma della prova didattica per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, nonché la limitazione riferita al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione alla procedura.

2. Il docente nominato sul posto di cui al comma 1, denominato "Cattedra Armando Magliotto di Storia Contemporanea", presterà la sua attività presso il Polo universitario di Savona;

3. Per quanto concerne la declaratoria del settore scientifico-disciplinare si rimanda al D.M. 4.10.2000, e successive modificazioni, citato in premessa.

4. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. La partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti.

2. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n.3;
- d) i professori di prima fascia inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale è indetta la procedura;
- e) coloro che non abbiano rispettato o non rispettino l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida... omissis";
- f) coloro che non abbiano osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, specificato nell'allegato "A". Nel caso di inosservanza di tale limite massimo l'esclusione è tassativa e non ammette deroghe.

3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura, redatta in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso, relativo al presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, della Repubblica Italiana.

2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova – Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane, Servizio Personale Docente, Settore II – Via Balbi 5. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda può essere presentata direttamente al predetto Dipartimento che rilascerà apposita ricevuta. La domanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito modello allegato "B", che fa parte integrante del presente bando, disponibile presso la Sede dell'Amministrazione Centrale, Via Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

4. La domanda, può anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura. Ad ogni candidato verrà attribuito un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.

6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura indetta con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- b) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- c) di non essere professore di prima fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale formula la domanda;
- d) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n.117 come indicato all'art. 2, comma 2, lettera e) del presente bando;
- e) di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, specificato nell'allegato "A";
- f) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- g) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- h) se cittadino italiano l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) se cittadino straniero di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

9. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 8, lettere c), d), e), f), g) comporterà l'esclusione dalla procedura.

10. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica, se posseduto, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

11. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

12. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

13. I candidati devono allegare alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia sul modulo "C" allegato;
- c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura in un'unica copia e relativo elenco (in unica copia e debitamente sottoscritto);

14. Le pubblicazioni devono essere trasmesse unitamente alla domanda, con le modalità di cui al successivo art. 5.

15. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonché le copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresì essere dichiarate conformi all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo "D" allegato). Il candidato dovrà utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformità all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potrà, in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformità all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovrà contenere precise indicazioni atte a identificare i titoli stessi.

16. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di notorietà per tutti gli stati, qualità personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato (modulo "D" allegato). Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda al successivo art. 5.

17. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda al successivo art. 4.

18. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero in lingua diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola o da quella per la quale è bandita la procedura, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

19. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

20. Ai titoli di cui al comma precedente redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola o da quella per la quale è bandita la procedura) deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

21. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

22. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

23. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

24. La domanda di ammissione è computata nel numero delle 5 di cui all'art. 2, comma 2, lett. e) del presente bando, anche in presenza di successiva rinuncia inoltrata dopo il termine di scadenza previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo. Da tale computo è, invece, esclusa la domanda per la quale intervenga rinuncia entro il predetto termine.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000, n. 445, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni devono essere trasmesse unitamente alla domanda.

2. L'inosservanza dell'eventuale limitazione riferita al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione alla procedura, indicata nell'allegato "A", comporta l'esclusione tassativa e senza deroghe del candidato dalla procedura stessa, come previsto dal precedente art. 2, comma 2, lett. f).

3. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

4. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.Leg.vo Luogotenenziale 31.8.1945, n. 660; per

quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.

5. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

6. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 5.

7. E' facoltà del candidato inviare anche copia delle pubblicazioni, già trasmesse all'Università degli Studi di Genova, a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa. Alle pubblicazioni il candidato dovrà allegare elenco identico a quello già trasmesso all'Università degli Studi di Genova.

ART. 6

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore ed è formata da cinque componenti, di cui uno designato dal Consiglio di Facoltà e quattro elettivi, ai sensi e con le modalità procedurali previste dall'art. 3 del citato D.P.R. n. 117/2000.

2. Il decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

3. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

4. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici subentrano i professori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione del componente designato avviene con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 117/2000.

5. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al Decreto rettorale di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni giudicatrici.

6. Il Rettore ha la facoltà di intervenire per rimuovere la situazione di incompatibilità che viene a crearsi qualora facciano parte della medesima Commissione due componenti di diversa qualifica i quali, in altra procedura valutativa, rivestono rispettivamente la posizione di candidato e commissario.

Art. 7

Valutazione dei titoli e prove

1. La prima riunione della Commissione giudicatrice, convocata dal componente designato dalla Facoltà, dovrà avvenire dopo la decorrenza del termine di 30 giorni di cui al precedente art. 6, comma 2. La Commissione giudicatrice, espletati gli adempimenti di cui al successivo comma 7, procede alle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, previa predisposizione delle tracce riferite alla prova didattica per i candidati che non rivestono la qualifica di associati.

2. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è prevista, per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva, che si svolgerà a Genova.

3. Gli argomenti della prova didattica sono indicati nell'allegato "A".

4. Il diario della prova didattica prevista per ogni procedura e della discussione sulle pubblicazioni scientifiche, con l'indicazione della sede in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 20 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

5. La prova è pubblica.

6. Per essere ammessi a sostenere la prova didattica i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di

validità dovranno, ai fini dell'ammissione, produrre fotocopia del documento medesimo e dichiarare in calce alla stessa che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Adempimenti della Commissione giudicatrice.

7. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.P.R. n. 117/2000 le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del Rettorato, della Facoltà che ha richiesto il bando e della sede degli esami almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

8. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

9. Per i fini di cui al precedente comma, la Commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

10. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare, specificamente:

- a) attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale.

11. La tipologia di impegno scientifico e didattico indicata nell'allegato "A" non costituisce elemento di valutazione del candidato.

12. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

13. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei.

14. La partecipazione ai lavori delle Commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

15. La Commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Accertamento della regolarità degli atti

16. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento, con lettera di accompagnamento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

17. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi degli idonei. Tale decreto è comunicato a tutti i candidati che hanno sostenuto le prove. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine.

18. La relazione riassuntiva formulata dalla Commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è resa pubblica per via telematica.

Art. 8 Adempimenti della Facoltà

1. Il Decreto di accertamento della regolarità degli atti è trasmesso, unitamente agli atti, alla Facoltà che ha richiesto il bando per gli adempimenti successivi previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 117/2000.

Art. 9 Nomina

1. La nomina del chiamato dal Consiglio di Facoltà è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'ateneo e dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27.12.1997, n. 449, determinati per ultimo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni in Legge 28.2.2008, n. 31, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università. Stante le suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio. La nomina decorre dal 1 novembre di ciascun anno, salvo che nel relativo decreto sia disposto diversamente.

2. Il docente è nominato professore straordinario con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni e invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

3. Il docente nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

4. L'idoneo che, proposto per la nomina a copertura del posto, vi rinunci, perde il titolo ad essere chiamato da parte di altra Università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

5. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo il professore straordinario sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione nazionale che valuterà l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà.

6. Se il giudizio sarà favorevole, il docente sarà confermato nel ruolo dei professori ordinari con diritto al relativo trattamento economico.

7. Se l'attività sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato potrà essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sarà sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente è dispensato dal servizio.

Art. 10 Presentazione dei documenti

1. Il docente nominato, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché il documento sotto specificato:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

- cittadinanza;

- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del Decreto leg. 30/03/2001, n. 165;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;

Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b), c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università;

d) certificazione in bollo attestante l'idoneità fisica all'impiego. Tale idoneità è accertata, in base alla normativa vigente, dal medico competente dell'Università degli Studi di Genova. Si fa eccezione per il personale già in servizio presso questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.

2. A norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del D.P.R. 3.5.1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla posizione di personale statale di ruolo con l'indicazione, ad esclusione del personale in servizio presso questo Ateneo, della retribuzione goduta;

b) certificato in bollo attestante l'idoneità fisica di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, lettera a) è redatta su apposito modulo predisposto da questa Università.

4. Il documento di cui al precedente comma 2, lettera b) deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.

5. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato:

a) le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), qualora ricorrano i presupposti previsti dal precedente art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;

b) il certificato di cui alla lettera d) del suddetto comma 1. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 5, i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopracitato i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato attestante la cittadinanza;

c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;

d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino;

e) certificato in bollo attestante l'idoneità fisica di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato.

7. I documenti di cui al precedente comma 6, lettere b), c), d) e) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.

8. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

9. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

10. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

11. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

12. Il docente nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane – Servizio Personale Docente – ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 dell'11.7.2001, citato in premessa.

2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Leg.vo 20.6.2003, n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 dell'11.7.2001.

3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.4.2006, citato in premessa.

ART. 12
Restituzione della documentazione

1. I candidati potranno richiedere, con apposita istanza da presentare dopo l'avvenuta emissione del decreto di accertamento della regolarità degli atti e entro sei mesi decorrenti dalla data del decreto stesso, la restituzione della documentazione presentata. L'Università procederà alla restituzione salvo contenzioso in atto.

2. L'interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personalmente presso il Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane – Servizio Personale Docente – Settore II – via Balbi, 5, Genova, per ritirare la documentazione suddetta; potrà delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.

3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 questa Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

4. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente delle Commissioni Giudicatrici non verranno restituite.

Art. 13
Pubblicità

1. Il presente decreto verrà affisso all'Albo di Ateneo – Amministrazione centrale – Via Balbi 5, Genova, e reso disponibile anche al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale.

Art. 14
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3/7/1998, n.210, il D.P.R. 23/3/2000, n. 117, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa citate in premessa nonché, per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Genova, 17.6.2008

IL RETTORE

AF/fc

Responsabile del procedimento: Francesco CASSETTA

ALLEGATO "A"

SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA

(1 posto)

Impegno scientifico e didattico:

Il docente nominato presterà la sua attività presso il Polo universitario di Savona.

Al candidato si richiedono studi e ricerche nell'ambito della storia sociale del Novecento, con particolare riferimento ai grandi temi del lavoro, della mobilità umana, della storia delle donne. Tra i requisiti richiesti: partecipazione a ricerche internazionali, ricerche e studi che valorizzino la cultura e le tradizioni storiche dell'area ligure, esperienze nei diversi settori della formazione sia a livello regionale sia nazionale.

L'impegno didattico sarà riferito agli ambiti del settore scientifico disciplinare, con particolare riferimento alle Scienze della comunicazione.

Programma della prova didattica per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato:

Verterà su argomenti specifici del settore scientifico-disciplinare.

Numero massimo delle pubblicazioni: 30 (trenta).

ALLEGATO "B"

La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane –
Servizio Personale Docente – Settore II
Via Balbi, n. 5
16126 GENOVA

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Class. VII/1

D.R. N. [426 DEL 17.6.2008](#) - PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 PROFESSORE ORDINARIO PRESSO LA [FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DI CODESTO ATENEIO PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA](#)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO: DATA _____

PROT. N. _____

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa sopra descritta.

COGNOME _____

(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME _____ CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. _____

IL _____ SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____ TELEFONO: _____

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: _____

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000* e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;

- di essere residente nel luogo sopra riportato;

- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (se diverso dalla residenza):

COMUNE _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____ TELEFONO: _____

- di essere cittadino _____

- di non aver riportato condanne penali

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (indicando gli estremi delle relative sentenze): _____

- di non essere professore di prima fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale formula la presente domanda (cfr. art. 3, comma 8, lett. c);

- di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, riportato all'art. 2, comma 2, lettera e);

- di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, eventualmente specificato nell'allegato "A";

- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nè di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;

- se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____

_____ PROV. _____

ovvero i seguenti motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (congedato, in servizio di leva, servizio militare non armato o sostitutivo civile, riformato o dispensato, rinviato, in attesa di chiamata):

Per i cittadini stranieri:

- di godere dei diritti civili e politici in _____

ovvero

i seguenti motivi del mancato godimento _____

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Sezione riservata ai candidati disabili (si intendono tali i soggetti riconosciuti a seguito di accertamenti effettuati con le modalità di cui all'art.1, comma 4 della legge n. 68/1999):

Dichiara di essere riconosciuto disabile ai sensi della legge n. 68/1999 e di avere necessità delle seguenti speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame (ausili, tempi aggiuntivi):

in relazione alla propria condizione: _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Leg.vo 30.6.2003, n.196, che i dati personali raccolti sono trattati dall'Università degli Studi di Genova ai sensi dei Regolamenti in materia, di cui ai DD.R.R. nn. 198 dell'11.7.2001 e 165 del 12.4.2006.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il docente nominato presterà attività lavorativa presso il Polo universitario di Savona _____

Allega, inoltre:

- fotocopia non autenticata di un documento d'identità;
- curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia sul modulo "C" allegato;
- una copia dei titoli e delle pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura con relativo elenco (in unica copia e debitamente sottoscritto) ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (modulo "D").

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

* N.B.: le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle norme stesse da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si veda l'art. 4 del bando; i candidati dovranno pertanto indicare nello spazio "Annotazioni Integrative" quali dichiarazioni non debbano ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi previsti nel suddetto art. 4, i cittadini non appartenenti all'Unione devono cancellare la parte da "ai sensi" fino a "445/2000".

MODULO "D"

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)*

barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano

Il sottoscritto

COGNOME _____
(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME _____ CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. _____

IL _____ SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO: _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA:

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Leg.vo 30.6.2003, n.196, che i dati personali raccolti sono trattati dall'Università degli Studi di Genova ai sensi dei Regolamenti in materia, di cui ai DD.R.R. nn. 198 dell'11.7.2001 e 165 del 12.4.2006.

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

* N.B.: le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle norme stesse da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si veda l'art. 4 del bando.

Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformità all'originale è necessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolar modo se la dichiarazione è cumulativa (art. 3, comma 15, del bando).